



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

GARA PUBBLICA 05/SAPNA/2016 - SERVIZI CONSISTENTI NELLA DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO NONCHÉ COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA INERENTE GLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA DEFINITIVA (CAPPING) DEL SITO DI DISCARICA DI "CAVA POLIGONO" IN LOCALITÀ CHIAIANO NEL COMUNE DI NAPOLI – CIG 66528032B6

Publicazione quesiti informativi e risposte

Data Aggiornamento: **03.05.2016**

QUESITO N° 1

Relativamente al punto III.2.3) Capacità tecnica del bando di gara, si richiedono requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nella categoria di opere IA.01 (III/a) - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni. Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio)

Si chiede se servizi professionali effettuati nell'ambito della categoria di opere "D.02 (VII/a) - Opere di bonifica e derivazioni. Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani" possano essere considerati ammissibili ai fini della dimostrazione dei requisiti, considerata la tipologia di interventi previsti per la Messa in sicurezza e chiusura definitiva del sito di discarica Cava Poligono.

RISPOSTA AL QUESITO N° 1

1) I requisiti di capacità tecnica richiesti nel bando sono quelli espressamente previsti all'art. 263, comma 1, lett. b), c) e d) del D.P.R. 207/2010.

In ordine al quesito posto dall'operatore economico, lo stesso sembra riferirsi ai requisiti di cui al paragrafo III.2.3, lett. a) e b), del bando di gara. Ebbene, le previsioni del bando di gara ricalcano il disposto normativo di cui al sopra citato regolamento di attuazione del codice e più precisamente fanno riferimento alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 263. A tal proposito il D.P.R. 207/2010 prescrive che *"i requisiti ... tecnico – organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:*

....

*b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, **relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;***

*c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, **relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si***

riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

A tal proposito fa d'uopo richiamare anche quanto sancito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015, recante quale oggetto "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

Al paragrafo 4, rubricato "Classi, categorie e tariffe professionali", l'Autorità esprime il proprio orientamento circa la qualificazione degli operatori economici per la partecipazione alle gare d'appalto attinenti i servizi in argomento, specificando che "ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).

Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949".

Alla luce di quanto sopra esposto, è quindi pacifico che la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica non possa che avvenire con riguardo alle classi e categorie individuate per la specificità dell'appalto (IA.01) e mai con riguardo ad altre categorie (nel caso del quesito D.02).

La risposta è, pertanto, negativa. Si conferma, ordunque, che la dimostrazione del possesso dei requisiti dovrà avvenire con riguardo alla categoria ed alla classe IA.01.

QUESITO N° 2

In relazione ai requisiti richiesti al punto III.2.3) del Bando di gara - Capacità tecnica:

- a) di avere espletato nel decennio calendariale precedente la data di pubblicazione del bando (2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015), servizi di direzione dei lavori comprensivi di misurazione e contabilità nonché coordinamento**

della sicurezza in fase di esecuzione relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie di cui all'art. 3 del disciplinare di gara, per un importo globale di lavori (iva esclusa), per ogni classe e categoria, non inferiore a una volta il corrispondente importo stimato dei lavori per cui verrà svolto il servizio e, pertanto, pari a:

– opere appartenenti all'ID IA.01 (III/a) di cui al D.M. n. 143/2013: € 3.361.716,42 (€ 3.361.716,42 x 1);

1) Si chiede se i servizi di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione debbano essere posseduti per gli stessi lavori o se invece possono essere riferiti a lavori diversi.

In tal caso quale l'importo per la DL e quale per il CSE?

2) Inoltre si chiede se servizi di DL e CSE resi per il capping finale di discariche, cioè lo stesso intervento a base di gara, è adeguato, non ritrovando tra i codici della 143/2013 adeguata dicitura.

3) Infine si chiede se i servizi tecnici di DL e CSE per la realizzazione della Rete di Captazione e Valorizzazione del biogas prodotto da una discarica sono da considerarsi adeguati.

RISPOSTA AL QUESITO N° 2

Si rinvia alla risposta fornita per il quesito n. 1.

QUESITO N° 3

Il punto III.2.3) del Bando di gara, concernente i requisiti di ordine speciale che devono essere posseduti dal concorrente, prevede che lo stesso abbia svolto servizi di direzione dei lavori, comprensivi di misurazione e contabilità nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi a lavori appartenenti alla categoria IA.01 del D.M. 143/2013 o, per equivalenza, alla classe III, categoria a, ex Legge 143/1949.

Si chiede di precisare se il requisito per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto possa essere soddisfatto attraverso referenze di direzione dei lavori relativi alla realizzazione di discariche per rifiuti, opere quindi della stessa tipologia di quella oggetto della procedura di gara, certificate alla scrivente nella classe VII, categoria A, ex Legge 143/1949, in linea con quanto stabilito dalla Determinazione AVCP n. 5 del 27 luglio 2010 (rif. tab. n. 3 nella quale la discarica controllata viene associata alla classe VII a dell'art. 14 Legge 143/1949).

RISPOSTA AL QUESITO N° 3

Si rinvia alla risposta fornita per il quesito n. 1.

Si precisa, ad ogni buon conto, che i lavori di messa in sicurezza e chiusura definitiva (capping) del sito di discarica di Chiaiano attengono alla realizzazione di opere impiantistiche per il trattamento delle acque di rifiuto e per la captazione del biogas che rientrano nella categoria IA.01 (III/a).

QUESITO N° 4

Nel caso di partecipazione di un raggruppamento di tipo orizzontale composto da:

- **una mandataria (società di ingegneria con personale pari a 4 unità) avente requisiti di cui al pari al punto III.2.2. del bando (capacità economica e finanziaria) pari al 60%, requisiti di cui al punto III.2.3 del bando (capacità tecnica) lettera a) pari al 60%, requisiti di cui al punto III.2.3 del bando (capacità tecnica) lettera c) pari al 60% (avendo 4 unità);**
- **un mandante (società di ingegneria senza personale ma provvista di direttore tecnico) avente requisiti di cui al pari al punto III.2.2. del bando (capacità economica e finanziaria) pari al 20%, requisiti di cui al punto III.2.3 del bando (capacità tecnica) lettera a) pari al 20%, requisiti di cui al punto III.2.3 del bando (capacità tecnica) lettera b) pari al 100% requisiti di cui al punto III.2.3 del bando (capacità tecnica) lettera c) pari al 20% (1 unità rappresentata dal direttore tecnico);**
- **un mandante (libero professionista) avente requisiti di cui al pari al punto III.2.2. del bando (capacità economica e finanziaria) pari al 20%, requisiti di cui al punto III.2.3 del bando (capacità tecnica) lettera a) pari al 20%, requisiti di cui al punto III.2.3 del bando (capacità tecnica) lettera c) pari al 20% (1 unità rappresentata dallo stesso professionista);**

che quindi nel complesso, nel rispetto del Codice e del Regolamento, possiede i requisiti richiesti dal bando, si chiede se è possibile aggiungere un ulteriore mandante (ingegnere) privo dei requisiti di cui ai punti III.2.2. e III.2.3. del bando che assolverà, in caso di aggiudicazione, la funzione di ispettore di cantiere.

RISPOSTA AL QUESITO N° 4

La partecipazione all'A.T.I. di un soggetto è fatto necessario quando questi concorra al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti dal bando. Caso che non ricorre nella fattispecie in esame.

L'ispettore di cantiere, in quanto soggetto facente parte dell'ufficio di direzione lavori, deve essere preventivamente individuato ed indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara. Tale soggetto, qualora non occorra per il soddisfacimento dei requisiti economici e tecnici, purché posseduti cumulativamente dai restanti mandanti, non potendo imporre allo stesso il possesso di una percentuale minima dei requisiti (D.P.R. 207/2010 art. 261 comma 7), dovrà possedere e dichiarare, come specificato nel bando, unicamente i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Claudio Persico

